

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 24 luglio 1980 il governo del Regno Unito ha notificato il programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles;

considerando che detto programma prevede l'ammmodernamento e l'ampliamento degli impianti di macellazione e trasformazione di carne suina al fine di contribuire alla creazione di un'industria di trasformazione moderna, efficiente, flessibile e competitiva e stabilizzare in tal modo la redditività del settore; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore

summenzionato; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles, notificato dal governo del Regno Unito il 24 luglio 1980 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.